



COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA
(Città Metropolitana di Messina)

Relazione tecnica sulle società partecipate.

**Revisione straordinaria delle partecipazioni possedute
al 23 settembre 2016.**

(articolo 24 del D. Lgs. n. 175/2016)

(Allegato "A" alla deliberazione di C.C. n. _____ del _____)

1. Premessa:

La legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) ha previsto all'articolo 1, comma 611, che, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali dessero avvio ad un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

Il citato comma 611 ha fornito anche alcuni criteri dei quali tenere conto per la realizzazione del processo di razionalizzazione da parte delle amministrazioni:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il successivo comma 612 ha stabilito che i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definissero ed approvassero, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Ha inoltre stabilito che tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, fosse trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

Il Comune di San Filippo del Mela ha approvato il proprio Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie con deliberazione di G.M. n. 39 del 25/03/2015.

Il Piano è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Sicilia ed è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di San Filippo del Mela, sezione "Amministrazione trasparente", - "società partecipate".

L'articolo 1, comma 612, della Legge 190/2014 stabilisce che entro il 31 marzo 2016 si predisponga, da parte degli stessi organi che definirono ed approvarono il Piano, una relazione sui risultati conseguiti, anch'essa da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata (obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33).

La Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, ha trasmesso la deliberazione n. 61/2016/INPR, adottata nella camera di consiglio del 19.02.2016, avente ad oggetto "*Criteri per la verifica dei piani di razionalizzazione delle società partecipate*".

La deliberazione procede all'esame delle disposizioni normative di riferimento allo scopo di segnalare alle amministrazioni interessate eventuali inadempienze, anomalie ed incongruenze nell'applicazione delle predette disposizioni.

La Corte si sofferma su alcuni aspetti ritenuti importanti in materia quali l'effettiva necessità della partecipazione in riferimento alla missione istituzionale dell'Ente, l'effettiva produzione di servizi di interesse generale avuto riguardo al rapporto costi/benefici, l'appropriatezza del modulo gestionale e la comparazione con moduli alternativi, la capacità della gestione di proseguire in modo efficace, economico ed efficiente, l'analisi dei risultati economici e la gestione finanziaria degli organismi partecipati, evidenziando le finalità perseguite dal legislatore in tale ambito. Prosegue la Corte evidenziando che le valutazioni circa il mantenimento delle partecipazioni *"risulta escluso per quelle forme di partecipazione nella gestione dei servizi pubblici essenziali, quali gli ambiti territoriali ottimali, per i quali la stessa risulta prevista come obbligatoria da specifiche norme di legge. In tali ipotesi si ritiene che l'assenza di spazio valutativo e, quindi, di effettiva manovrabilità delle forme e dei modi della partecipazione, costituisca un punto di arresto anche in ordine alle eventuali valutazioni operabili dalla Sezione regionale"*.

Il Comune di San Filippo del Mela, con deliberazione di G.M. n. 39 del 15/03/2016, ha integrato la relazione tecnica al piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie alla luce dei dati tecnici richiesti dalla Corte dei Conti.

Tale integrazione è stata trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Sicilia, pubblicata sul sito istituzionale del Comune di San Filippo del Mela, sezione "Amministrazione trasparente".

2. Partecipazioni societarie

Al momento della stesura e dell'approvazione del Piano 2015, la cui relazione tecnica è stata integrata con la succitata deliberazione di G.M. n. 39/2016, questo Comune partecipava al capitale delle seguenti Società:

N.	RAGIONE SOCIALE	% PART.	OGGETTO SOCIALE - ATTIVITÀ SVOLTE IN FAVORE DEL COMUNE
1	ATO ME 2 S.p.A. in Liquidazione	3,08	Servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in favore dei comuni soci costituenti "l'ambito territoriale ottimale" (Trattasi di società costituita per obbligo di legge).
2	S.R.R. Messina Area Metropolitana Società Consortile S.p.A. Peloritani S.p.A.	1,49	Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti titolare delle attività di cui agli artt. 200, 202 e 203 del D.Lgs. n. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i., come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 e con le modalità di cui all'art. 15 della medesima Legge (Trattasi di società costituita per obbligo di legge).
3	SO.GE.PA.T. Società di Gestione del Patto Territoriale Messina S.r.l.	0,25	Coordinamento e attuazione del patto territoriale "Messina" ai sensi della L. n. 662/1996 e successiva deliberazione del CIPE del 21/03/1997. (Trattasi di società in corso di dismissione).

4	TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società consortile a r.l.	6,66	Società per l'attuazione e la presentazione formale di provvedimenti intesi alla realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale economico ambientale delle aree depresse a più basso tasso di sviluppo ed a maggiore tensione occupazione attraverso il ricorso a specifiche misure concernenti la promozione dell'occupazione, ricerca ed innovazione nonché potenziamento della dotazione infrastrutturale. (Trattasi di società indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente).
---	---	------	--

3. Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie al 23 settembre 2016

Il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., disciplina il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.).

Ai sensi del predetto T.U.S.P. - art. 4, comma 1 - le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il Comune, fermo restando quanto sopra detto, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., di seguito elencate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016".

Il comma 3 del citato art. 4 prevede che, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

Per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017**, il Comune deve provvedere ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando, eventualmente,

quelle che devono essere alienate o sottoposte alle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P.

La revisione straordinaria delle società partecipate deve essere pubblicata sul sito internet comunale, sub Sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di 1° livello "Enti controllati", sotto-sezione di 2° livello "Società partecipate", ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016.

Inoltre il provvedimento che approva la ricognizione delle partecipazioni deve essere inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Così come richiamato nel comma 2 dell'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016, il presente Piano straordinario si pone in diretta consequenzialità con il provvedimento ex art. 1 comma 612 della legge 190/2015 di cui costituisce un aggiornamento.

4. Le partecipazioni societarie prese in considerazione

Il primo aspetto analizzato è stato quello di definire i cosiddetto "perimetro delle società" da considerare all'interno del Piano di razionalizzazione.

I soggetti passivi coinvolti sono individuati dal legislatore che li circoscrive a *tutte le società partecipate direttamente o indirettamente dalle Amministrazioni Pubbliche*. Dalla lettura delle definizioni fornite dal T.U.S.P. nell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo il campo delle società prese in considerazione è particolarmente ampio.

Dalla lettura combinata dell'articolo 24 e dell'articolo 2 si evince che le società interessate dalla ricognizione possono essere ricondotte a tutte le società partecipate dalla Pubblica amministrazione.

Con riferimento alle "partecipazioni indirette" inoltre, ai sensi del T.U.S.P. sono oggetto di revisione straordinaria quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute, al 23 settembre 2016, attraverso una "tramite" di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società "quotata" come definita dall'art. 2, comma 1, lettera p) del T.U.S.P. (società che emette azioni quotate o che ha emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati).

Nel caso in cui la "tramite" non sia controllata dalla pubblica amministrazione, le eventuali partecipazioni detenute da questa non sono oggetto di revisione straordinaria.

Dall'analisi eseguita non risultano partecipazioni indirette a Società, ma solo partecipazioni dirette.

5. Raccolta delle informazioni

Conclusa la preliminare analisi delle partecipate, la fase successiva è stata quella di raccogliere per ciascuna di esse quelle informazioni indispensabili per poter predisporre la revisione straordinaria di che trattasi.

A tal fine sono state richieste alle predette Società le informazioni mediante l'inoltro del format della scheda di rilevazione predisposta dal MEF per l'adempimento previsto dall'art. 24 del T.U.S.P.

L'ATO ME 2 S.p.A. in Liquidazione, alla data di formulazione della presente proposta, **non ha fornito i dati richiesti.**

Le altre società hanno regolarmente fornito i dati richiesti.

Dall'analisi dei dati raccolti, meglio esplicitati nelle schede di rilevazione predisposte dalla Corte dei Conti (allegato "B"), risulta quanto segue:

- **Società ATO ME 2 S.p.A. in liquidazione**
Costituita ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 142/1990, recepita dalla Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e s.m.i. per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani di competenza dei Comuni e della Provincia Regionale di Messina nell'Ambito Territoriale provinciale ME 2, individuato con decreto del Vice Commissario delegato dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella R.S. n. 280 del 19.4.2001, **attualmente si trova in Liquidazione, pertanto il processo di estinzione della stessa è già in corso;**
- **Società S.R.R. Messina Area Metropolitana Società Consortile S.p.A**
E' titolare delle attività di cui agli artt. 200, 202 e 203 del D.Lgs. n. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i., come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 e con le modalità di cui all'art. 15 della medesima Legge.
La partecipazione del Comune alla stessa, pertanto, deriva da un obbligo di legge, ragion per cui non può essere alienata;
- **"SO.GE.PA.T. – Società di gestione del Patto Territoriale S.r.l."**
Società istituita per il coordinamento e attuazione del patto territoriale "Messina" ai sensi della L. n. 662/1996 e successiva deliberazione del CIPE del 21/03/1997.
Per la predetta Società si richiama la delibera di C.C. n. 41 del 12/11/2015 avente ad oggetto: "Cessione delle quote di partecipazione della SO.GE.PA.T. S.r.l." e si precisa il permanere delle condizioni dell'avviato e non concluso iter per la dismissione delle quote.
Si ritiene che **L'ENTE NON POSSA MANTENERE LA PARTECIPAZIONE** in tale Società non indispensabile ai fini istituzionali dell'Ente.
Pertanto si intende procedere a norma dell'art. 24 del TUSP alla relativa dismissione salvo diversa decisione dell'assemblea dei soci.
- **"TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 – Società consortile a r.l."**
Costituita per l'attuazione e la presentazione formale di provvedimenti intesi alla realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale economico ambientale delle aree depresse a più basso tasso di sviluppo ed a maggiore tensione occupazionale attraverso il ricorso a specifiche misure concernenti la promozione dell'occupazione, ricerca ed innovazione nonché potenziamento della dotazione infrastrutturale.
L'Ente procede al **mantenimento** della partecipazione in tale società in quanto, ad oggi, risulta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.
- **"GAL TIRRENO-EOLIE Società Consortile a responsabilità limitata"**
La società è stata costituita durante l'anno 2016, pertanto non è stato possibile compilare la scheda di rilevazione predisposta dalla Corte dei Conti, di cui all'allegato "B", dalla quale, attraverso l'analisi dei risultati d'esercizio e del fatturato conseguiti dall'anno 2015 e precedenti, è possibile desumere se la società rispetti o meno alcuni dei parametri di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016.

Tale società rispetta quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del T.U.S.P., che individua le fattispecie per poter mantenere partecipazioni in società, ragion per cui si ritiene utile **"mantenerla"**.

6. Le risultanze finali

Le risultanze finali dell'attività di ricognizione fanno emergere il mantenimento delle partecipazioni alle seguenti Società cui il Comune partecipa direttamente senza alcun intervento di razionalizzazione anche in considerazione delle esigue quote di partecipazione detenute dal Comune:

PARTECIPAZIONI DA MANTENERE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE					
Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C			F
2	S.R.R. Messina Area Metropolitana Società Consortile S.p.A.	diretta	Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti titolare delle attività di cui agli artt. 200, 202 e 203 del D.Lgs. n. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i., come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 e con le modalità di cui all'art. 15 della medesima Legge (trattasi di società costituita per obbligo di legge).	1,49	Obbligo di legge
4	TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società consortile S.p.A.	diretta	Società per l'attuazione e la presentazione formale di provvedimenti intesi alla realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale economico ambientale delle aree depresse a più basso tasso di sviluppo ed a maggiore tensione occupazione attraverso il ricorso a specifiche misure concernenti la promozione dell'occupazione, ricerca ed innovazione nonché potenziamento della dotazione infrastrutturale.	6.66	Coerenza con le finalità dell'Amministrazione
5	GAL TIRRENO-EOLIE Società Consortile a responsabilità limitata	diretta	Elaborazione e realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo socioeconomico e territoriale ed al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali da attuare, svolgendo attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetto integrati.	1,94	Coerenza con le finalità dell'Amministrazione (la società è stata costituita nel 2016, pertanto non sono possibili valutazioni circa il risultato d'esercizio ed il fatturato)

PARTECIPAZIONI DA ALIENARE E/O METTERE IN LIQUIDAZIONE					
Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C			F
3	SO.GE.PA.T. Società di Gestione del Patto Territoriale Messina S.r.l.	diretta	Coordinamento e attuazione del patto territoriale "Messina" ai sensi della L. n. 662/1996 e successiva deliberazione del CIPE del 21/03/1997.	0,25	Non indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente



**IL RESPONSABILE DELL'AREA
GESTIONE RISORSE
(Carmelo Fumia)**